



[Pagina iniziale](#) > [Formulario di ricerca](#) > [Elenco dei risultati](#) > **Documenti**



[Avvia la stampa](#)

Lingua del documento :

ECLI:EU:C:2018:644

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 7 agosto 2018(1)

Causa C-327/18 PPU

Minister for Justice and Equality

contro

R O

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 50 TUE – Recesso dall'Unione europea – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo»

Introduzione

1. Sappiamo di non sapere quasi nulla del futuro rapporto giuridico tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il «Regno Unito»).
2. Tuttavia, ciò è rilevante ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: «MAE») trasmesso dal Regno Unito all'Irlanda prima della data prevista per la Brexit? No, non lo è. Il mandato d'arresto europeo deve continuare ad essere eseguito, esattamente come prima.

3. È questa, in sintesi, la soluzione da me proposta nella presente causa, che trae origine da un rinvio pregiudiziale della High Court (Alta Corte, Irlanda).

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

4. Come ricorda il considerando 6 della decisione quadro 2002/584/GAI (2), il MAE previsto da detta decisione «costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo (3) ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

5. Il considerando 10 della decisione quadro enuncia che «[i]l meccanismo del [MAE] si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, [TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, [TUE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

6. L'articolo 1 della decisione quadro, rubricato «Definizione del [MAE] ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1. Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

7. Il capo 3 della decisione quadro, che comprende gli articoli da 26 a 30, riguarda gli «Effetti della consegna».

8. L'articolo 26 della decisione quadro, rubricato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», così dispone al paragrafo 1:

«Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un [MAE] dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».

9. L'articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro, relativo alle «Eventuali azioni penali per altri reati», contiene quella che viene generalmente definita una «norma di specialità». Detto paragrafo è così formulato:

«(...) la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata».

10. L'articolo 28 della decisione quadro riguarda la «Consegna o estradizione successiva» (a uno Stato terzo).

Diritto irlandese

11. Lo European Arrest Warrant Act, 2003 (legge del 2003 sul mandato d'arresto europeo), come modificato, ha trasposto le disposizioni della decisione quadro nel diritto irlandese.

Diritto del Regno Unito

12. L'Extradition Act 2003 (legge del 2003 sull'extradizione) ha trasposto le disposizioni della decisione quadro nel diritto del Regno Unito.

Fatti e procedimento dinanzi al giudice del rinvio

13. Le autorità giudiziarie del Regno Unito hanno chiesto la consegna di R O sulla base di due MAE spiccati il 27 gennaio e il 4 maggio 2016, convalidati per l'esecuzione dalla High Court (Alta Corte, Irlanda) rispettivamente il 1° febbraio e il 10 maggio 2016, ai fini dell'esercizio di un'azione penale per reati di omicidio, incendio doloso e stupro, che comportano tutti la pena edittale massima dell'ergastolo.

14. R O è stato arrestato in Irlanda il 3 febbraio 2016 sulla base del primo MAE ed è rimasto in custodia a partire da tale data. Egli è stato arrestato il 4 maggio 2016 sulla base del secondo mandato d'arresto e posto in stato di custodia.

15. R O ha addotto motivi di opposizione alla sua consegna al Regno Unito fondati su questioni relative al recesso di tale Stato dall'Unione europea e all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), collegate a potenziali trattamenti inumani e degradanti che si asserisce che egli subirebbe qualora fosse detenuto nel carcere di Maghaberry in Irlanda del Nord. R O sostiene che non è chiaro come saranno garantiti, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, i diritti conferitigli dalla decisione quadro.

16. A causa delle condizioni di salute di R O, l'udienza non ha avuto luogo fino al 27 luglio 2017.

17. In una sentenza pronunciata il 2 novembre 2017, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha considerato l'argomento di R O secondo il quale egli sarebbe stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti qualora fosse stato consegnato all'Irlanda del Nord e ha espressamente rinviato la questione della Brexit a una sentenza in data successiva. La High Court (Alta Corte) ha rilevato che dovevano essere svolte verifiche analoghe ai sensi dell'articolo 3 della CEDU (4) e dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (5). La High Court (Alta Corte) ha dichiarato che vi erano informazioni specifiche e aggiornate riguardanti le condizioni di detenzione nella prigione di Maghaberry che davano adito a preoccupazione per il fatto che vi era un rischio reale che R O, in ragione dei suoi problemi di salute, fosse sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Alla luce delle suddette disposizioni, come interpretate dalla Supreme Court (Corte suprema) irlandese e dalla Corte di giustizia, e di un'analisi delle prove nel caso di specie, la High Court (Alta Corte) ha chiesto ulteriori informazioni al Regno Unito riguardo alle condizioni in cui R O sarebbe detenuto qualora fosse consegnato al Regno Unito.

18. Il 16 aprile 2018 l'autorità giudiziaria emittente, presieduta dal giudice Bagnall della Laganside Court (Tribunale di Laganside) di Belfast (Irlanda del Nord), ha fornito informazioni su come il Northern Irish Prison Service (Amministrazione penitenziaria dell'Irlanda del Nord) affronterebbe i rischi che R O sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti in Irlanda del Nord.

19. La High Court (Alta Corte) si è pronunciata contro R O su tutti i motivi di opposizione adottati, eccezion fatta per la questione, oggetto del rinvio pregiudiziale, delle conseguenze della Brexit in relazione all'articolo 3 della CEDU.

20. La High Court (Alta Corte) rammenta che, in data 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea. Fatti salvi ulteriori accordi, l'effetto di tale notifica è di far sì che il Regno Unito esca dall'Unione europea, in conformità con le disposizioni dell'articolo 50 TUE, alla data del 29 marzo 2019.

21. La High Court (Alta Corte) ritiene altamente probabile che, qualora R O venisse consegnato, rimarrebbe in carcere nel Regno Unito dopo il 29 marzo 2019, ossia dopo la data in cui è previsto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Potrebbero essere emanate disposizioni transitorie per disciplinare la situazione all'indomani dell'uscita e potranno, infine, essere conclusi accordi tra l'Unione europea e il Regno Unito per disciplinare le future relazioni tra tali parti in settori quali quelli oggetto della decisione quadro.

22. Tuttavia, non è attualmente chiaro se tali accordi saranno conclusi e, laddove ciò accadesse, quale sarà la natura delle misure adottate. In particolare, non è chiaro se continuerà a sussistere dopo il recesso del Regno Unito il diritto di un cittadino dell'Unione europea, il quale sia soggetto alla giurisdizione del Regno Unito, a che, in caso di controversia, le questioni pertinenti di diritto europeo siano decise, in ultima analisi, dalla Corte di giustizia.

23. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la High Court (Alta Corte) indica inoltre che, nel contesto del presente procedimento, esso solleva in sostanza le medesime questioni poste dalla Supreme Court (Corte suprema) irlandese a marzo 2018 nella causa KN/Minister for Justice and Equality (6), attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia (7), ma che le occorre una risposta più rapida, tenuto conto dello stato di detenzione di R O.

Questioni pregiudiziali

24. È in tale contesto che, con ordinanza del 17 maggio 2018, pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 maggio 2018, la High Court (Alta Corte) ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:

«Considerando:

a) la notifica effettuata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE;

b) l'incertezza relativa agli accordi che interverranno tra l'Unione europea e il Regno Unito per disciplinare le loro relazioni dopo il recesso del Regno Unito; e

c) la conseguente incertezza circa la misura in cui [R O] potrebbe, di fatto, godere dei diritti previsti dai Trattati, dalla Carta o dalla legislazione applicabile, qualora venisse consegnato al Regno Unito e rimanesse in carcere dopo il recesso del Regno Unito,

1) se il diritto dell'Unione europea imponga allo Stato membro richiesto di rifiutare la consegna al Regno Unito di una persona nei confronti della quale è stato emesso un [MAE], consegna che sarebbe altrimenti imposta dal diritto interno di detto Stato membro,

i) in ogni caso;

- ii) in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;
 - iii) in nessun caso.
- 2) Qualora la risposta alla questione 1) sia quella di cui al punto ii), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la consegna sia vietata.
- 3) Con riferimento alla questione 2), se il giudice dello Stato membro richiesto debba rinviare la decisione finale sull'esecuzione del [MAE] in attesa che vi sia maggior chiarezza sul regime giuridico che sarà instaurato dopo il recesso dall'Unione dello Stato membro richiedente
- i) in ogni caso;
 - ii) in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;
 - iii) in nessun caso.
- 4) Qualora la risposta alla questione 3) sia quella di cui al punto ii), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la decisione finale sull'esecuzione del [MAE] debba essere rinviata».

Procedimento d'urgenza

25. Con la medesima ordinanza del 17 maggio 2018, il giudice remittente ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse trattato con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

26. Il giudice a quo sottolinea che il rinvio solleva questioni in un settore disciplinato dal titolo V della parte terza del Trattato FUE, ossia la cooperazione giudiziaria in materia penale (capo 4), che R O è attualmente in stato di custodia soltanto sulla base di MAE emessi dal Regno Unito e che una pronuncia della Corte di giustizia sarebbe necessaria per consentirgli di rendere una sentenza definitiva nel presente caso.

27. Il motivo di urgenza addotto consiste nel fatto che l'applicazione del procedimento pregiudiziale ordinario, o anche di quello accelerato, incrementerebbe significativamente il periodo che R O – il quale gode della presunzione di innocenza in relazione ai MAE emessi ai fini dell'esercizio dell'azione penale – dovrà trascorrere in stato di custodia.

28. Il giudice del rinvio osserva inoltre che vi sono otto casi nei quali delle persone restano in custodia in Irlanda soltanto in forza di MAE emessi da parte del Regno Unito e nel cui contesto è stata sollevata una questione relativa alla Brexit al fine di suggerire che detto giudice non dovrebbe ordinare la consegna. Esso rileva poi che altri soggetti sono in custodia in quanto scontano condanne nazionali che scadranno a breve e potrebbero successivamente essere trattenuti in custodia in attesa della consegna al Regno Unito, ma i cui procedimenti devono essere rinviati in attesa della determinazione sulla questione relativa alla Brexit. Oltre a ciò, vi è una serie di altre persone che sono state arrestate sulla base di MAE emessi dal Regno Unito, ma che sono libere su cauzione in attesa di una decisione sulla consegna e che hanno anch'esse sollevato tale questione relativa alla Brexit. Infine, vi è stato un «notevole numero» di MAE ricevuti in Irlanda ed emessi dal Regno Unito che devono ancora essere eseguiti, cosicché sono estremamente probabili ulteriori arresti delle «persone ricercate».

29. L'11 giugno 2018 la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d'urgenza. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, il Regno Unito e la Commissione europea. Le suddette parti, nonché la Romania, hanno partecipato all'udienza del 12 luglio 2018.

Analisi

30. La questione sottoposta alla Corte è in sostanza se, in una situazione nella quale uno Stato membro ha (1) notificato al Consiglio europeo, in conformità con l'articolo 50, paragrafo 2, TUE, la propria intenzione di uscire dall'Unione europea e ha (2) emesso un MAE, in conformità con le pertinenti disposizioni della decisione quadro, ai fini della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata, la suddetta notifica di recesso influisca sulla valutazione giuridica che deve essere operata da tale altro Stato membro all'atto dell'esecuzione del MAE e, in caso affermativo, in quale misura.

31. La Corte dovrà quindi stabilire se si debba continuare ad applicare il sistema del MAE fintanto che il Regno Unito agisce in qualità di Stato membro emittente, anche se i diritti conferiti all'interessato dalla decisione quadro probabilmente non saranno più tutelati allo stesso modo dopo il 29 marzo 2019, in particolare ove il meccanismo di rinvio pregiudiziale non sia più accessibile ai giudici di detto Stato.

Sulla ricevibilità

32. In limine, si deve osservare che nel caso di specie non si pongono questioni di ricevibilità.

33. La competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE riguarda l'interpretazione dei Trattati nonché la validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni.

34. Le questioni stesse si riferiscono all'articolo 50 TUE. Ciò, unitamente alle spiegazioni chiare e alla descrizione delle questioni di diritto con le quali il giudice del rinvio è confrontato (8), è sufficiente a rendere ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale. In particolare, il caso di specie non è ipotetico nell'accezione di cui alla giurisprudenza pertinente della Corte (9), dato che l'articolo 50 TUE produce già effetti giuridici.

35. Inoltre, se la situazione rimarrà esattamente come è ora, come si vedrà meglio più avanti, il diritto dell'Unione non sarà più applicabile al Regno Unito, per effetto dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, a decorrere dal 29 marzo 2019. Tale data cadrà nel prossimo futuro e, in ogni caso, in un momento nel quale le disposizioni della decisione quadro concernenti le fasi successive alla consegna dispiegheranno ancora i loro effetti.

36. Pertanto, anche se una questione pregiudiziale, come quella in esame, non è di natura ipotetica, ciò non significa che non si possa lavorare sulla base di assunti, anche se l'assunto consiste nel fatto che, sotto il profilo giuridico, le cose resteranno come sono attualmente.

37. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di fornirgli una risposta che esso considera necessaria (10) per decidere se dare attuazione a un mandato d'arresto. Occorre dare una risposta.

Nel merito

38. L'esame nel merito sarà strutturato come segue: nella prima fase, occorrerà rammentare la procedura ordinaria di consegna tra due Stati membri ai sensi della decisione quadro. Valuterò poi i possibili effetti dell'articolo 50 TUE su una procedura di consegna, nel caso in cui l'autorità emittente si trovi nel Regno Unito. Analizzerò quindi questioni specifiche sollevate da R O nel contesto della procedura di consegna e passerò, infine, ad esaminare la questione della competenza della Corte di giustizia.

La procedura ordinaria di consegna tra due Stati membri

39. Come la Corte ha costantemente evidenziato, la decisione quadro è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione di sentenze o per sottoporle all'azione penale, fondato sul principio del reciproco riconoscimento (11). Più recentemente, la Corte ha precisato che tale sistema multilaterale di estradizione è «fondato sulla convenzione europea di estradizione [(12)], del 13 dicembre 1957» (13).

40. Le caratteristiche fondamentali della decisione quadro riguardanti i motivi di non esecuzione di un MAE sono già ben note alla Corte (14): la decisione quadro stabilisce, al suo articolo 1, paragrafo 2, la regola secondo cui gli Stati membri sono obbligati a dare esecuzione ad ogni MAE in base al principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle disposizioni della stessa decisione quadro. Le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono quindi rifiutarsi di eseguire un tale mandato solo nei casi tassativamente elencati di non esecuzione previsti dalla decisione quadro (15) e l'esecuzione del MAE può essere subordinata solo a una delle condizioni tassativamente elencate in essa (16). Di conseguenza, mentre l'esecuzione del MAE costituisce la regola, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che dev'essere oggetto di interpretazione restrittiva (17).

41. L'articolo 3 della decisione quadro prevede i motivi di non esecuzione obbligatoria del MAE, mentre gli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro elencano i motivi di non esecuzione facoltativa del MAE (18). Inoltre, l'esecuzione del MAE può essere subordinata (19) ad una sola delle condizioni previste dall'articolo 5 della decisione quadro (20).

42. La decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento, un concetto elaborato inizialmente nel contesto delle libertà del mercato interno (21), che, a sua volta, quale «fondamento» della cooperazione giudiziaria, poggia sulla fiducia reciproca (22) tra gli Stati membri ai fini della realizzazione dell'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (23). Tale principio impone in generale agli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di presumere che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (24). Si può affermare che il reciproco riconoscimento è probabilmente il contributo più evidente dell'Unione alla cooperazione giudiziaria tra le autorità degli Stati membri, e lo strumento fondamentale in tale settore è la decisione quadro (25). Atteso che fiducia reciproca non significa fiducia cieca (26), la Corte ha ammesso che, in circostanze eccezionali, si possano porre dei limiti al principio della fiducia reciproca (27).

43. In particolare, per quanto riguarda la decisione quadro, come risulta dalla fondamentale sentenza Aranyosi e Căldăraru (28), i suddetti limiti trovano applicazione quando esiste un rischio reale di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta (29) a causa delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente. A tal fine, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve, in una prima fase, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e

comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione (30). In una seconda fase, una volta accertata la sussistenza di tale rischio, occorre altresì che l'autorità giudiziaria di esecuzione valuti, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi gravi e comprovati di ritenere che l'interessato corra tale rischio a causa delle condizioni di detenzione previste nei suoi confronti nello Stato membro emittente (31).

44. Passando al caso in esame, dall'ordinanza di rinvio emerge che non ricorre alcuno dei motivi obbligatori o facoltativi di non esecuzione del MAE. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di detenzione, risulta che il giudice del rinvio abbia svolto attentamente l'esame in due fasi illustrato nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni e sia giunto alla conclusione che – ad eccezione delle conseguenze della Brexit –, non si poneva alcuna questione distinta in relazione all'articolo 4 della Carta (32).

45. Peraltro, ciò si riflette direttamente nel modo in cui il giudice del rinvio ha formulato la sua prima questione, laddove afferma che la consegna della persona ricercata sarebbe *altrimenti* imposta. Pertanto, in mancanza della notifica di recesso, il giudice del rinvio statuirebbe nel senso che l'Irlanda deve procedere all'esecuzione del MAE nei confronti di R O.

Implicazioni dell'articolo 50 TUE

46. Occorre poi esaminare la questione se la notifica effettuata dal Regno Unito al Consiglio europeo, in conformità con l'articolo 50 TUE, della propria intenzione di recedere dall'Unione europea abbia alcuna incidenza su quanto precede, nel senso che la valutazione giuridica che deve essere operata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe essere in qualche modo diversa a seguito di tale notifica.

– L'articolo 50 TUE

47. L'articolo 50 TUE, che costituisce un corollario dell'articolo 53 TUE, ai sensi del quale il Trattato è concluso per una durata illimitata, chiarisce che ogni Stato membro può decidere di recedere dall'Unione (33) e ricorda che quest'ultima si fonda su una partecipazione volontaria (34). L'articolo 50, paragrafo 2, TUE prevede una procedura a tal fine: anzitutto, lo Stato membro di cui trattasi deve notificare al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere. Conseguentemente, alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione deve negoziare e concludere con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione (35). Tale accordo deve poi essere concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

48. L'articolo 50, paragrafo 3, TUE precisa che i Trattati (vale a dire, il diritto dell'Unione nel suo complesso) cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

49. In mancanza di un accordo di recesso, in generale (36), e di norme dettagliate sulla procedura di consegna o di estradizione tra l'Unione e il Regno Unito, in particolare, rimane il termine di due anni a decorrere dalla notifica, vale a dire che, così stando le cose, in data 29 marzo 2019 il Regno Unito uscirà dall'Unione europea. È questo l'assunto dal quale occorre muovere, in quanto costituisce la situazione di base. Tutto il resto è scritto nelle stelle. E non sembra che le stelle siano quelle della bandiera europea.

– *Assenza di criteri astratti*

50. R O sostiene che la notifica di recesso effettuata dal Regno Unito il 29 marzo 2017 costituisce di per sé una circostanza eccezionale che comporta la non esecuzione dei MAE controversi (37). A suo parere, il principio della fiducia reciproca sarebbe stato «fatalmente eroso» (38) dalla notifica di recesso. R O asserisce che, di conseguenza, il MAE emesso dal Regno Unito non sarebbe più eseguibile.

51. Non condivido tale ragionamento, che spinge l'interpretazione degli effetti legali della notifica di recesso oltre i limiti di qualsiasi possibile interpretazione giuridica.

52. Il recesso dall'Unione, pur senza essere forse un'opzione molto allettante per nessuno degli interessati (39), è una possibilità espressamente contemplata dall'articolo 50 TUE. Sebbene l'articolo 50 TUE costituisca sicuramente un'eccezione nel contesto della storia e degli obiettivi dei Trattati (40), che sono fondati su valori comuni (41), ciò non toglie che tale articolo esista e che uno Stato membro possa avvalersene.

53. Se la notifica di recesso in sé dovesse essere considerata una circostanza eccezionale tale da erodere fatalmente la fiducia reciproca, ciò costituirebbe un pregiudizio sui motivi di recesso di uno Stato membro e priverebbe la menzionata disposizione di ogni effetto utile.

54. Inoltre, sembra arbitrario affermare categoricamente che la situazione del caso di specie deve essere trattata diversamente da quella di un MAE emesso appena prima della data in cui è stato notificato il recesso (42).

55. Infatti, l'approccio proposto da R O condurrebbe a una sospensione unilaterale (43) generalizzata delle disposizioni della decisione quadro a decorrere dalla data della notifica di recesso. Ciò sarebbe in contrasto con il principio sotteso alla decisione quadro, descritto nel suo considerando 10, secondo cui l'attuazione del meccanismo del MAE può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, TUE, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo (44). Sarebbe inoltre incompatibile con il principio generale di diritto dell'Unione in base al quale gli Stati membri non possono sospendere l'applicazione di disposizioni del diritto dell'Unione.

56. Pertanto, la mera notifica del recesso non costituisce una circostanza eccezionale tale da determinare la non esecuzione del MAE.

Questioni specifiche successive alla consegna

57. La High Court (Alta Corte) fa riferimento a quattro questioni di diritto dell'Unione sollevate da R O, che potrebbero teoricamente (45) porsi dopo la consegna e, soprattutto, dopo il 29 marzo 2019. Tali questioni sono: in primo luogo, se egli possa avere diritto a scomputare il periodo trascorso in stato di detenzione conformemente all'articolo 26 della decisione quadro; in secondo luogo, il rispetto del principio di specialità, sancito dall'articolo 27 della decisione quadro; in terzo luogo, il divieto di consegna a uno Stato terzo (46) da parte del Regno Unito e, in quarto luogo, il rispetto dei suoi diritti fondamentali, quali sanciti dalla Carta. In linea generale, R O aggiunge che, pur potendo certamente rivolgersi ai giudici del Regno Unito per ottenere, se del caso, una decisione in ordine alle quattro questioni suddette, egli sarebbe privato della possibilità di fare in modo che tali questioni di diritto dell'Unione siano risolte in via definitiva dalla Corte di giustizia.

58. Per contro, il Prime Minister (Primo Ministro) irlandese, il governo del Regno Unito e la Commissione, così come il governo rumeno, non ravvisano alcun ostacolo all'esecuzione del MAE.

– *Brexit significa Brexit* (47)

59. Una volta che uno Stato membro sia uscito dall'Unione, e in mancanza di norme in materia, la decisione quadro cessa di applicarsi a detto Stato(48) La conseguenza naturale è che esso non è soggetto agli obblighi che ne derivano e non può beneficiare dei diritti ivi sanciti. Altra conseguenza naturale è che i singoli non possono più far valere i diritti loro conferiti dalla decisione quadro nei confronti dello Stato membro cui detta decisione non è più applicabile (49).

60. Si tratta di un fenomeno generale insito nel recesso di uno Stato membro da un'organizzazione, da un accordo o da qualsiasi altra forma di cooperazione. Oltre alla qualità di membro di un'organizzazione, si acquistano e si perdono anche i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità. Dal momento che l'adesione all'Unione europea è concepita, in via di principio, per una durata illimitata (50), la durata dei diritti (e degli obblighi) derivanti dal diritto dell'Unione coincide, in linea di massima, con quella dell'adesione all'Unione. Così, ad esempio, le persone fisiche o giuridiche non possono più far valere le libertà fondamentali del mercato interno nei confronti degli ex Stati membri in questione. Non possono più commerciare, lavorare o viaggiare come prima. Invero, è probabilmente proprio questo il motivo per cui uno Stato membro recede da un'organizzazione quale l'Unione europea: non essere più vincolato da obblighi. L'altra faccia della medaglia è che si perdono diritti, inevitabilmente e in modo potenzialmente irreversibile.

61. La decisione quadro non costituisce un'eccezione rispetto a tale fenomeno generale (51).

– *La fiducia reciproca non è compromessa*

62. Viceversa, fintanto che uno Stato rimane membro dell'Unione europea, si applica il diritto dell'Unione. Nel caso di specie, non vedo perché non dovrebbero trovare applicazione i precetti della decisione quadro, e in particolare l'obbligo di consegna.

63. A tale proposito, desidero sottolineare anzitutto che le osservazioni di R O non sono sostenute da prove concrete. Non è possibile accertare se i timori siano reali o ipotetici. Ciò è riconosciuto dallo stesso giudice del rinvio.

64. Il rapporto giuridico tra l'Unione europea e l'Irlanda, per quanto riguarda la consegna, continua ad essere disciplinato dalla decisione quadro, la quale, come è stato sufficientemente chiarito sopra e ripetutamente dichiarato dalla Corte, si fonda sulla fiducia reciproca (52). La posizione sarebbe diversa solo se tale fiducia reciproca risultasse compromessa.

65. Non vi sono indizi concreti nel senso che le circostanze politiche hanno preceduto, hanno dato luogo o hanno fatto seguito alla notifica di recesso siano tali da non rispettare il contenuto sostanziale della decisione quadro e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta (53). Come osserva giustamente il Primo Ministro irlandese, il Regno Unito ha deciso di recedere dall'Unione europea, non di rinunciare allo Stato di diritto o alla tutela dei diritti fondamentali. Pertanto, non vi è motivo di dubitare che il Regno Unito manterrà il proprio impegno nei confronti dei diritti fondamentali (54).

66. Inoltre, il fatto che uno Stato abbia cessato di aderire all'Unione europea e non sia più vincolato dai termini della decisione quadro non implica che non si applichino altre norme. Le disposizioni dell'Extradition Act 2003 (legge del 2003 sull'estradizione) (55) continueranno a

trovare applicazione a livello (puramente) interno (56). Inoltre, il Regno Unito è, ad esempio, parte della Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa del 1957 (57) ed è altresì vincolato dalla CEDU. La Convenzione di estradizione contiene una norma di specialità (58) nonché una disposizione che vieta, in linea di principio, la riestradizione verso uno Stato terzo (59).

67. In tale contesto non si deve dimenticare che, di fatto, solo raramente le disposizioni della decisione quadro relative alla situazione successiva alla consegna sono state oggetto di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (60).

68. Occorre inoltre sottolineare che, anche nel caso dell'estradizione verso uno Stato al di fuori dell'Unione (61), la Corte applica i medesimi principi di cui alla sentenza *Aranyosi e Căldăraru* (62) allorché interpreta le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza e al divieto di discriminazione nonché le disposizioni della Carta (63).

69. L'applicazione di un criterio più rigoroso al caso di specie comporterebbe inevitabilmente che R O goda di una protezione maggiore di quella che riceverebbe qualora fosse estradato verso uno Stato al di fuori dell'Unione. Ciò non sarebbe coerente.

70. Il criterio che a mio avviso occorrerebbe applicare è quindi il seguente: all'atto di eseguire il MAE, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione possono *presumere* che lo Stato membro emittente rispetterà, in relazione alla persona consegnata, il contenuto sostanziale della decisione quadro, anche per quanto riguarda le situazioni successive alla consegna, dopo il recesso dall'Unione da parte dello Stato membro emittente. Tale presunzione è possibile se allo Stato membro che ha receduto dall'Unione continuano ad applicarsi altri strumenti internazionali. Soltanto se sussistono elementi concreti atti a dimostrare il contrario le autorità giudiziarie di uno Stato membro possono decidere di non eseguire il mandato d'arresto.

71. Spetta alle autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione effettuare la valutazione di cui sopra. Dalle chiare informazioni fornite dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel caso di specie, non ricorre alcun motivo per non dare esecuzione al MAE di cui trattasi.

Sulla competenza della Corte

72. Infine, occorre esaminare le implicazioni della mancanza di competenza della Corte di giustizia ad interpretare le disposizioni della decisione quadro.

73. Tale questione è relativamente semplice, dato che il modo migliore di esaminarla non è guardare al futuro (64), ma al passato.

74. La decisione quadro è stata adottata il 13 giugno 2002 sulla base delle pertinenti disposizioni del Trattato UE (65), come modificato da ultimo dal Trattato di Amsterdam (66), vale a dire nell'ambito di quello che era noto come «Terzo pilastro». Le procedure nel quadro di tale pilastro avevano per lo più natura intergovernativa. Pertanto, rispetto al Trattato che istituisce la Comunità europea, il ruolo della Commissione risultava molto ridotto, nell'ambito del Consiglio era richiesta prevalentemente la votazione all'unanimità e la competenza della Corte era limitata nonché, ai sensi dell'allora vigente articolo 35 TUE, subordinata a una dichiarazione di accettazione da parte di ogni singolo Stato membro (67). Né il Regno Unito né, peraltro, l'Irlanda avevano effettuato siffatta dichiarazione (68).

75. Pertanto, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il caso in esame non avrebbe potuto pervenire dinanzi alla Corte di giustizia (69). Né un giudice del Regno Unito avrebbe potuto presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, anche in tale passato non lontanissimo, l'Unione era saldamente ancorata allo Stato di diritto, compreso l'accesso alla giustizia.

76. È solo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (70), o, per essere precisi, cinque anni dopo detta entrata in vigore (71), vale a dire del diritto primario attualmente vigente, che la Corte ha assunto piena competenza per l'interpretazione della decisione quadro. Come è noto, tale Trattato ha abolito la struttura a tre pilastri e ha costituzionalizzato (72) – nel senso che ora si applicano in questo settore principi fondamentali e sovranazionali quali la procedura legislativa ordinaria(73) e la piena competenza della Corte(74) – lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

77. In sintesi, ritengo che la questione della mancanza di competenza della Corte dopo il 29 marzo 2019 non costituisca un ostacolo alla consegna di R O al Regno Unito.

Osservazioni conclusive

78. Dall'analisi sopra svolta emerge che l'esecuzione di un MAE proveniente dal Regno Unito sulla base della decisione quadro deve procedere esattamente come se il Regno Unito non avesse notificato al Consiglio europeo, ai sensi dell'articolo 50 TUE, la propria intenzione di recedere dall'Unione. Pertanto, il caso in esame non riguarda l'eventuale complessità di un periodo transitorio o di attuazione, semplicemente perché siffatto periodo non è (ancora) previsto dalla normativa vigente. Di conseguenza, la vasta esperienza dell'Unione in periodi transitori, che, nelle loro molteplici forme (75), non rappresentano nulla di nuovo per il diritto dell'Unione (76), non può essere sfruttata in questa fase (77).

79. La Brexit costituisce terra incognita sotto il profilo del diritto dell'Unione (78). Si sa poco degli accordi che dovranno intervenire tra l'Unione e il Regno Unito dopo il 29 marzo 2019, in generale, e per quanto riguarda il sistema del MAE, in particolare (79). Di certo, dopo il recesso dall'Unione, la marea ad un certo punto si ritirerà. Il diritto dell'Unione fluirà lungo i fiumi e risalirà gli estuari (80).

80. Tuttavia, per quanto riguarda il caso in esame, tutto è come prima.

81. Si deve aggiungere che neppure la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha ravvisato, in una decisione del 2 maggio 2018, alcun motivo per sospendere il procedimento in attesa di una risposta della Corte a una (ulteriore) domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'incidenza della Brexit sulla decisione quadro (81).

82. Pertanto, non vedo alcun motivo per cui il giudice del rinvio dovrebbe modificare in qualche modo la sua valutazione giuridica, soltanto in ragione della notifica di recesso effettuata dal Regno Unito il 29 marzo 2017.

Conclusioni

83. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dalla High Court (Alta Corte, Irlanda):

«In una situazione nella quale uno Stato membro ha 1) notificato al Consiglio europeo, in conformità all'articolo 50, paragrafo 2, TUE, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea

e ha 2) emesso, in conformità alle pertinenti disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, un mandato d'arresto europeo (MAE) ai fini della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata, la suddetta notifica di recesso non influisce sulla valutazione giuridica che deve essere svolta dalle autorità giudiziarie di tale altro Stato membro all'atto dell'esecuzione del MAE.

[1](#) Lingua originale: l'inglese.

[2](#) Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

[3](#) V. le conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, richiamate nel considerando 1 della decisione quadro.

[4](#) Come deciso dalla Supreme Court (Corte suprema) irlandese nella sentenza *Minister for Justice v Rettinger* [2010] IESC 45.

[5](#) V. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198).

[6](#) C-191/18.

[7](#) Il rinvio pregiudiziale è stato disposto con provvedimento del 12 marzo 2018. KN, il quale è stato dichiarato colpevole, nel Regno Unito, di reati fiscali e condannato a pene detentive in tale Stato, era fuggito in Irlanda mentre si trovava in stato di libertà su cauzione in attesa della sentenza. Conseguentemente, un giudice del Regno Unito aveva spiccato un MAE nei suoi confronti. Come nel presente procedimento, la Supreme Court (Corte suprema) chiede, in sostanza, se le implicazioni della Brexit siano tali da obbligarla a modificare il suo esame giuridico del caso. La richiesta presentata dal giudice del rinvio alla Corte affinché applicasse il procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte. In detta ordinanza è stato dichiarato che il fatto il Regno Unito potrebbe, in un prossimo futuro, non fare più parte dell'Unione europea ed eventualmente non essere più soggetto al diritto dell'Unione, segnatamente alle disposizioni della decisione quadro,

non è tale da determinare, di per sé, una situazione di urgenza per le parti del procedimento principale. V. ordinanza del presidente della Corte del 30 maggio 2018, KN (C-191/18, non pubblicata, EU:C:2018:383, punto 21).

8 Che rispettano pienamente l'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

9 V., a titolo d'esempio, sentenza del 28 settembre 2006, Gasparini e a. (C-467/04, EU:C:2006:610, punto 44).

10 V. articolo 267, paragrafo 2, TFUE. V. altresì le mie conclusioni nella causa AY (C-268/17, EU:C:2018:317, paragrafi 25 e 26).

11 A partire dalla sentenza del 3 maggio 2007, *Advocaten voor de Wereld* (C-303/05, EU:C:2007:261, punto 28).

12 Del Consiglio d'Europa. V. Convenzione europea di estradizione, testo disponibile all'indirizzo <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024>.

13 V. sentenze del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru* (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 75); del 10 novembre 2016, *Kovalkovas* (C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 25), e del 10 novembre 2016, *Poltorak* (C-452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 24).

14 V., inoltre, le mie conclusioni nella causa AY (C-268/17, EU:C:2018:317, paragrafo 42).

15 Salvo in circostanze eccezionali, come spiegato infra al paragrafo 43.

16 V. sentenze del 1° dicembre 2008, *Leymann e Pustovarov* (C-388/08 PPU, EU:C:2008:669, punto 51), e del 16 novembre 2010, *Mantello* (C-261/09, EU:C:2010:683, punto 37).

17 V. sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski* (C-579/15, EU:C:2017:503, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

[18](#) Per ulteriori dettagli, v. le mie conclusioni nella causa AY (C-268/17, EU:C:2018:317, paragrafi 45 e segg.).

[19](#) Le condizioni elencate all'articolo 5 della decisione quadro sono esaustive; v. sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 36); del 28 giugno 2012, West (C-192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 55), e del 26 febbraio 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107, punto 38).

[20](#) V. altresì sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C-270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 51).

[21](#) A partire dalla sentenza del 20 febbraio 1979, Rewe-Zentral (120/78, EU:C:1979:42, punto 14, detta «Cassis de Dijon»).

[22](#) Sembra che le versioni in lingua inglese delle decisioni della Corte si riferiscano talora alla «mutual confidence» anziché al «mutual trust». V., a titolo d'esempio, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 77). Ritengo che tali espressioni abbiano esattamente lo stesso significato e siano intercambiabili.

[23](#) V., ad esempio, sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C-270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 49).

[24](#) V., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, N.S. e a. (C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865, punti da 78 a 80), e del 26 febbraio 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107, punti da 37 a 63).

[25](#) V. anche Jeney, P., «The European Union's Area of Freedom, Security and Justice without the United Kingdom: legal and practical consequences of Brexit», *ELTE Law Journal*, 2016, pagg. da 117 a 137, in particolare pagg. 126 e 127. Tale autore aggiunge che il MAE «ha inoltre dimostrato di essere lo strumento più problematico di reciproco riconoscimento» e che la proporzionalità del suo uso, la mancanza di garanzie dei diritti fondamentali e l'assenza di motivi di rifiuto basati sui diritti fondamentali restano questioni ricorrenti che destano preoccupazioni quanto alla sua applicazione ed interpretazione.

[26](#) V. Lenaerts, K., «La vie après l'avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust», 54 *Common Market Law Review* 2017, pagg. da 805 a 840, in particolare pag. 806.

[27](#) V. parere 2/13 (Adesione dell'Unione europea alla CEDU) del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 191).

[28](#) Sentenza del 5 aprile 2016 (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198). A livello normativo, ciò deriva, secondo dalla Corte, dall'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, secondo cui l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE non può essere modificato per effetto della decisione quadro: v., in particolare, punti 74 e 83 e segg. della sentenza citata. V. altresì sentenze del 25 luglio 2018, ML (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 117); del 25 luglio 2018, LM (Carenze del sistema giudiziario) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 47, 59, 73 e 79); e conclusioni dell'avvocato generale Tanchev relative a detta causa (C-216/18 PPU, EU:C:2018:517, paragrafi 5, 55, 59 e 121).

[29](#) Si tratta di una disposizione tassativa alla quale non è possibile derogare; v. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 85 e 86, con esplicito richiamo agli articoli 3 e 15, paragrafo 2, della CEDU). Essa è direttamente legata allo Stato di diritto.

[30](#) V. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89). Oltre che da decisioni giudiziarie (nazionali o internazionali, in particolare della Corte europea dei diritti dell'uomo), tali elementi possono risultare da decisioni, relazioni e altri documenti di organizzazioni internazionali, in primo luogo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, che amministra la relativa convenzione.

[31](#) V. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 92).

[32](#) Esso aveva quindi sollevato questioni relative al rischio che R O, qualora venga consegnato, possa essere oggetto di trattamenti inumani e degradanti mentre si trova in stato di custodia, dopo di che l'autorità giudiziaria emittente aveva fornito informazioni riguardo al modo in cui tale rischio doveva essere affrontato. Deduco che il giudice del rinvio è soddisfatto di tali informazioni, dato che non solleva una questione distinta in relazione all'articolo 4 della Carta, limitandosi a farvi riferimento incidentalmente nella questione concernente il recesso del Regno Unito dall'Unione.

[33](#) Ovviamente, come indicato all'articolo 50, paragrafo 1, TUE, conformemente alle proprie norme costituzionali.

[34](#) V. anche Hillion, Chr., «Withdrawal under Article 50 TEU: an integration-friendly process», 55 *Common Market Law Review* 2018, n. 2/3, pagg. da 29 a 56, in particolare pag. 53.

[35](#) L'accordo deve essere negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Molti aspetti giuridici del processo attuale rimangono poco chiari; v., ad esempio, Łazowski, A., «Be Careful What You Wish for: Procedural Parameters of EU Withdrawal», in C. Closa (ed.), *Secession from a Member State and Withdrawal from the European Union*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pagg. da 234 a 256, in particolare pag. 241, e Eeckhout, P., Frantziou, E., 'Brexit and Article 50 TEU: a constitutionalist reading', 54 *Common Market Law Review*, 2017, pagg. da 695 a 734.

[36](#) Esiste solo il testo di una bozza di accordo, emanata dalla task force per la preparazione e la conduzione o svolgimento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE. Tale bozza è stata trasmessa ai 27 Stati membri dell'Unione e al gruppo direttivo per la Brexit del Parlamento europeo ed è stata pubblicata sul sito internet della task force il 19 marzo 2018, al fine di «evidenziare (...) i progressi compiuti nella tornata di negoziati del 16-18 marzo 2018». Il testo è disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf. Si tratta evidentemente di un documento di lavoro e di una relazione sui progressi, pubblicato per ragioni di trasparenza. Esso è inoltre soggetto alla riserva secondo cui «non vi è accordo su nulla finché non vi è accordo su tutto». Questi principi sono entrambi previsti quali «principi fondamentali» al punto 2 degli Orientamenti a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE (EUCO XT 20004/17), adottati dal Consiglio europeo il 29 aprile 2017 sulla base dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, disponibili all'indirizzo: <http://www.consilium.europa.eu/media/21763/29-euco-art50-guidelinesen.pdf>.

[37](#) Presumibilmente, R O fonda il suo argomento sull'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, esattamente al pari della Corte nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198).

[38](#) Per riprendere i termini utilizzati da R O.

[39](#) A partire dallo Stato membro in questione, dai suoi operatori economici e dai suoi cittadini, e poi l'Unione degli altri Stati membri con i loro operatori economici e i loro cittadini, per non parlare dei cittadini di paesi terzi che godono di diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione, in qualunque forma.

[40](#) I quali mirano a creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, (tredicesimo paragrafo del preambolo del Trattato UE), si fondano su valori comuni (articolo 2 TUE) e perseguono una serie di obiettivi (articolo 3 TUE – i quattro obiettivi principali sono la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un mercato interno, un'unione economica e monetaria e una rappresentanza esterna comune), che vengono conseguiti mediante un insieme di politiche elencate nel Trattato FUE.

[41](#) Articolo 2 TUE.

[42](#) Si presuma che l'esecuzione del MAE a carico di R O abbia avuto luogo il 28 marzo 2017. In mancanza della notifica di recesso, il giudice avrebbe dato esecuzione al MAE. Tuttavia, nel caso di specie nulla cambierebbe sotto l'aspetto della situazione successiva alla consegna dell'interessato.

[43](#) Ancorché, come nel caso in esame, non intenzionale, per quanto riguarda il Regno Unito.

[44](#) V., a tal riguardo, sentenza del 25 luglio 2018, LM (Carenze del sistema giudiziario) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 72).

[45](#) Si deve sottolineare che «teoricamente» è anche il parere del giudice del rinvio.

[46](#) Specificherei che si tratta di un *altro* Stato terzo, dato che R O si riferisce al periodo successivo al 29 marzo 2019.

[47](#) Non pretendo di avere coniato per primo tale espressione né, come si vedrà nei prossimi paragrafi, di attribuirle esattamente lo stesso significato che le viene dato abitualmente.

[48](#) Tuttavia, nell'ambito del diritto penale nazionale potrebbe accadere che le autorità dello Stato membro *emittente* (nella fattispecie il Regno Unito), all'atto della valutazione successiva alla consegna, siano tenute ad applicare, in un caso specifico, le disposizioni (della decisione quadro o del diritto nazionale) più favorevoli alla persona consegnata.

[49](#) Si deve osservare tuttavia che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dello European Union (Withdrawal) Act 2018 [legge del 2018 sull'Unione europea (Recesso)], che ha ricevuto la sanzione regia il 26 giugno 2018, «la normativa nazionale derivante dal diritto dell'Unione, vigente nel diritto interno immediatamente prima della data di recesso, continua a produrre effetti *nel diritto interno* alla data del recesso e successivamente ad essa» (il corsivo è mio). Il testo della legge del 2018 sull'Unione europea (Recesso) è disponibile all'indirizzo http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/pdfs/ukpga_20180016_en.pdf.

[50](#) V. articolo 53 TUE.

[51](#) Ovviamente, ciò non significa che la realtà giuridica del rapporto successivo alla Brexit, qualunque ne sia la forma, tra l'Unione europea e il Regno Unito nel settore della giustizia penale, di cui la decisione quadro fa parte, non sarà complessa: v., a tale proposito, Mitsilegas, V., «Cross-border criminal cooperation after Brexit», in M. Dougan (ed.), *The UK after Brexit. Legal and policy challenges*, Intersentia, Cambridge, Anversa, Portland 2017, pagg. da 203 a 221, in particolare pag. 217.

[52](#) La fiducia reciproca è ampiamente – e giustamente – considerata parte integrante del DNA dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: v. Labayle, H., «Faut-il faire confiance à la confiance mutuelle ?», in K. Lenaerts (ed.), *Liber Amicorum Antonio Tizzano, De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne*, G. Giappichelli Editore, Torino 2018, pagg. da 472 a 485, in particolare pag. 479.

[53](#) Al contrario. Nell'ambito della notifica di recesso del Regno Unito del 29 marzo 2017, il Primo Ministro, nella sua lettera al presidente del Consiglio europeo, ha sottolineato di auspicare «un partenariato speciale e profondo» tra l'Unione europea e il Regno Unito dopo il recesso di quest'ultimo. Il Primo Ministro ha aggiunto che «[v]ogliamo assicurare che l'Europa rimanga forte e prospera e sia in grado di trasmettere i suoi valori, assumendo un ruolo guida a livello mondiale e tutelandosi contro le minacce alla sicurezza. Vogliamo che il Regno Unito, attraverso un partenariato speciale e profondo con l'Unione europea, *svolga appieno il suo ruolo volto al conseguimento di tali obiettivi*» (il corsivo è mio). Inoltre, il Primo Ministro ha specificamente sottolineato che l'Unione europea e il Regno Unito «devono continuare a lavorare insieme per far progredire e proteggere i valori europei. Forse ora più che mai, il mondo ha bisogno dei valori liberali e democratici dell'Europa». La lettera contenente la notifica di recesso è disponibile all'indirizzo https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604079/Prime_Ministers_letter_to_European_Council_President_Donald_Tusk.pdf. Non si può dire che, dopo la notifica di recesso, la posizione del Regno Unito sia cambiata sotto tale aspetto.

[54](#) Inoltre, all'udienza, il rappresentante del Regno Unito ha avuto cura di rammentare alla Corte che il Regno Unito è membro fondatore del Consiglio d'Europa ed è stato uno dei prima paesi che

hanno ratificato la CEDU. Mi si perdonerà se aggiungo che, sebbene, ancora nel 2016, l'allora Home Secretary (Ministro dell'Interno) del Regno Unito abbia chiesto che detto Stato recedesse dalla CEDU (v. <https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-referendum-36128318> e <https://www.theguardian.com/politics/2016/apr/25/uk-must-leave-european-convention-on-human-rights-theresa-may-eu-referendum>), l'attuale politica del governo non sembra confermare tale posizione (v. <https://www.thetimes.co.uk/article/uk-would-not-leave-human-rights-court-if-conservatives-re-elected-3rpblw9zp>).

[55](#) Che, come si è visto nell'ambito del contesto normativo illustrato supra, ha trasposto le disposizioni della decisione quadro nel diritto del Regno Unito.

[56](#) V. articolo 2, paragrafo 1, della legge del 2018 sull'Unione europea (Recessione). Ovviamente, tale disposizione deve essere considerata nel contesto e facendo salve tutte le altre disposizioni di detta legge (su questioni quali il primato, lo status e l'interpretazione del diritto dell'Unione conservato nonché l'attuazione dell'accordo di recesso, solo per menzionarne alcune).

[57](#) Convenzione europea di estradizione; testo disponibile all'indirizzo <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024>.

[58](#) Articolo 14 della Convenzione europea di estradizione.

[59](#) Articolo 15 della Convenzione europea di estradizione. Con ciò non si intende negare che detta Convenzione possa risultare molto meno efficace della decisione quadro (v., per quanto riguarda in generale le convenzioni del Consiglio d'Europa, Davidson, R., «Brexit and criminal justice: the future of the UK's cooperation relationship with the EU», in *Criminal Law Review* 2017, pagg. da 379 a 395, in particolare pag. 385). Tuttavia, ciò è implicito nella procedura di recesso, perché va da sé che la predetta convenzione, in quanto strumento di diritto internazionale pubblico, non ha gli effetti di un atto di diritto dell'Unione.

[60](#) V. sentenze del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov (C-388/08 PPU, EU:C:2008:669), e del 28 giugno 2012, West (C-192/12 PPU, EU:C:2012:404).

[61](#) Nel diritto dell'Unione, la consegna a norma della decisione quadro riguarda una relazione tra due Stati membri, mentre l'estradizione in generale riguarda una relazione tra uno Stato membro e un paese terzo. Tuttavia, se i paesi terzi presentano uno stretto legame con l'Unione europea, come nel caso degli Stati membri dello Spazio economico europeo, si usa l'espressione «procedure di consegna». V., ad esempio, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di

Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, GU 2006, L 292, pag. 2. Tale accordo non è ancora entrato in vigore (v. nota 79 delle presenti conclusioni).

[62](#) Sentenza del 5 aprile 2016 (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198).

[63](#) V. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630, punti da 56 a 58).

[64](#) Sui possibili scenari riguardanti il controllo giurisdizionale nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo la Brexit, v. Curtin, D., «Brexit and the EU Area of Freedom, Security», in F. Fabbrini, *The law and politics of Brexit*, OUP, Oxford, 2017, pagg. da 183 a 200, in particolare pagg. 186 e 187, e Weyembergh, A., 'Consequences of Brexit for European criminal law', *New Journal of European Criminal Law*, 2017, pagg. 284-299, a pagg. 295-296. Per quanto riguarda i rinvii pregiudiziali provenienti dal Regno Unito, v. Knaier, R., Scholz, M., «Rechtsschutz in Großbritannien und der EU nach dem "Brexit"», *Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht*, 2018, pagg. da 10 a 17, in particolare pagg. 15 e 16. Riguardo alla composizione di controversie tra l'Unione europea e il Regno Unito in generale, v. Fennelly, N. «Brexit: legal consequences for the EU. Dispute-settling between the EU and the UK», 18 *ERA Forum*, 2018, pagg. da 493 a 511.

[65](#) Articoli 31, lettera a), e 34, paragrafo 2, lettera b).

[66](#) Il regime giuridico «Amsterdam» è stato applicato tra il 1° maggio 1999 e il 31 gennaio 2003. Per una breve panoramica di tale regime, v. Peers, S., *EU Justice and Home Affairs Law (Volume II: EU Criminal Law, Policing, and Civil Law)*, 4ª ed., OUP, Oxford, 2016, pagg. da 14 a 22.

[67](#) V. ex articolo 35, paragrafo 2, TUE: «Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1». V. anche ex articolo 35, paragrafo 3, TUE, a norma del quale detta dichiarazione doveva precisare se solo i giudici di ultimo grado oppure tutti i giudici potessero effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte.

[68](#) V., a contrario, l'elenco pubblicato nella GU 2010, L 56, pag. 14. Invero, 19 Stati membri avevano effettuato una dichiarazione nel corso degli anni successivi all'entrata in vigore: 12 (15 dopo il Trattato di Amsterdam) degli allora Stati membri (tutti ad eccezione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca) e sette dei 12 Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e 2007 (tutti ad eccezione di Estonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Malta). V. altresì Grzelak, A., «Aspekty

prawne jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE)», in J. Barcz, A. Gajda, A. Grzelak, T. Ostropolski (ed.), *Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, LexisNexis, Varsavia 2007, pagg. da 19 a 42, in particolare pag. 29.

[69](#) Né nei cinque anni successivi all'entrata in vigore di detto Trattato, v. paragrafo 76 delle presenti conclusioni.

[70](#) Il 1° dicembre 2009.

[71](#) Per effetto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, per tutti gli Stati membri tranne il Regno Unito la competenza della Corte ha continuato ad essere disciplinata, fino al 30 novembre 2014, dall'ex articolo 35 TUE. V., per maggiori dettagli, Lenaerts, K., «The contribution of the European Court of Justice to the area of freedom, security and justice», *59 International and Comparative Law Quarterly* 2010, pagg. da 255 a 301, in particolare pagg. 269 e 270. Per quanto riguarda il Regno Unito, la situazione è disciplinata dall'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 36. Conformemente a detta disposizione, il Regno Unito ha esercitato il suo diritto di non adesione e, con lettera del 24 luglio 2013, ha comunicato al presidente del Consiglio che, riguardo agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non accettava le attribuzioni delle istituzioni dell'Unione europea (v. documento del Consiglio 12750/13, Notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 36 del TUE e del TFUE, 26 luglio 2013). Successivamente, il Regno Unito ha notificato la propria volontà di partecipare a 35 delle misure alle quali aveva precedentemente deciso di non aderire. (V. documento del Consiglio 15398/14, Notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5 del Protocollo n. 36 ai Trattati UE, 27 novembre 2014, nonché decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1 dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU 2014, L 345, pag. 1). La decisione quadro è una di queste misure. Di conseguenza, dal 1° dicembre 2014, la Corte è competente per quanto riguarda la decisione quadro per i rinvii pregiudiziali provenienti dal Regno Unito. Sulla procedura piuttosto complessa di adesione e non adesione, v. Mitsilegas, V., «European criminal law after Brexit», *28 Criminal Law Forum*, 2017, pagg. da 219 a 250, in particolare pagg. da 224 a 226, e Ambos, K., «Brexit und Europäisches Strafrecht», *Juristenzeitung* 14/2017, pagg. da 707 a 713, in particolare pag. 710.

[72](#) Sulla piena costituzionalizzazione realizzata dal Trattato di Lisbona, v. Mitsilegas, V., *EU criminal law after Lisbon*, Hart Publishing, Oxford e Portland, Oregon, 2016, pagg. da 4 a 52.

[73](#) Con alcune eccezioni quali l'articolo 86 TFUE sulla Procura europea e l'articolo 87, paragrafo 3, TFUE sulla cooperazione operativa di polizia.

[74](#) Con l'eccezione della limitazione di cui all'articolo 276 TFUE, che tuttavia non ha rilievo nel caso di specie.

[75](#) Nel contesto del diritto primario (ad esempio i Trattati di adesione) o derivato (esempio più evidente: la trasposizione delle direttive ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 2, TFUE).

[76](#) V., nel contesto specifico della Brexit, Dougan, M., «An airbag for the crash test dummies? EU-UK negotiations for a post-withdrawal “status quo” transitional regime under Article 50 TEU», 55 *Common Market Law Review* 2018, nn. 2/3, pagg. da 57 a 100, in particolare pag. 83.

[77](#) Sui periodi transitori nel diritto dell'Unione, v. Kalèda, S. L., *Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie. Zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe*, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Varsavia, 2003, pagg. da 237 a 240.

[78](#) V. Müller-Graff, P.-Chr., «Brexit – die unionsrechtliche Dimension», in M. Kramme, Chr. Baldus, M. Schmidt-Kessel (ed.), *Brexit und die juristischen Folgen*, Nomos, Baden-Baden, 2017, pagg. da 33 a 56, in particolare pag. 33.

[79](#) A tale proposito si possono immaginare molti scenari, ad esempio quello di un accordo particolare tra l'Unione europea e il Regno Unito, quale l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia menzionato alla nota 61 delle presenti conclusioni, approvato a nome dell'Unione europea dapprima con decisione del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU 2006, L 292, pag. 1) e, successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha richiesto un'ulteriore approvazione, con decisione del Consiglio del 27 novembre 2014 (GU 2014, L 343, pag. 1). Tuttavia, per quanto è a mia conoscenza, il suddetto accordo non è ancora entrato in vigore. Tale accordo prevede, tra l'altro, al suo articolo 36, una procedura *intergovernativa*, e non giudiziale, di composizione delle controversie. Su altri possibili scenari, v. House of Lords, *Brexit: future UK-EU Security and Police Cooperation, Report*, punti da 124 a 140, pubblicato il 16 dicembre 2016, disponibile all'indirizzo <https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/77/77.pdf>.

[80](#) Questi termini devono essere intesi come un cenno al compianto Lord Denning, il quale aveva affermato, nella sentenza *HP Bulmer Ltd & Anor v. J. Bollinger SA & Ors* [1974] EWCA Civ 14, che, «quando si tratta di materie con un elemento europeo, il Trattato è come una marea

montante. Fluisce negli estuari e risale i fiumi. Non può essere trattenuto», disponibile all'indirizzo: <http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/1974/14.htm>.

[81](#) V. Cour de cassation, chambre criminelle (Corte di cassazione, sezione penale), sentenza del 2 maggio 2018, ricorso n. 18-82167, disponibile all'indirizzo <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900182&fastReqId=1561028715&fastPos=1>.
